

Diritto Bancario

Brevi note sulla domanda di accertamento negativo del credito

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della *causa debendi* (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione *ex art. 2033 c.c.* degli importi illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 1146/2003) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente.

Questa azione condivide con l'azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* dell'azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l'onere di allegare e provare non solo l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale,

La domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria di nullità (imprescrittibile *ex art. 1422 c.c.*) di una clausola contrattuale, persegue lo scopo di pervenire ad un ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli (non è avanzata una richiesta di restituzione di somme): secondo le circostanze, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebito potrà implicare 1) la riduzione dell'esposizione debitoria oppure 2) una maggior disponibilità di fido (se il conto corrente è affidato), o ancora 3) addirittura il passaggio a credito del saldo di conto corrente (Trib. Paola 10.2.2018).

La domanda di accertamento negativo del credito è esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (*ex multis* Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Piacenza 29.4.2020; Trib. Napoli 8.3.2021; Trib. Torino 27.1.2022), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018: la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori, non merita condivisione; Cass. n. 4214/2024).

Le domande di nullità (così come quelle di accertamento degli addebiti illegittimi perché non concordati e di accertamento del saldo seppur non finale) prescindono, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della proposizione in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.

Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (nei termini Cass. n. 21646/2018; conf. Cass. n. 4214/2024; Cass. n. 30850/2023; Cass. n. 5904/2021)

Come osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418; conf. Cass. n. 30850/2023; Cass. n. 798/2013).